

Rag. Franco De Renzo

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447
Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

Corsico, 31 luglio 2015

Circolare n. 7 - 2015

n.	Descrizione	Riferimento
1	Crediti dei professionisti: prescrizione triennale	Il Sole 26.06.15, pag. 44
2	Delega fiscale: Altri cinque decreti legislativi	Il Sole 29.06.15, pag. 2
3	Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia	Circ. AE 24.04.2015 n. 17/E
4	Elusione fiscale, professionisti sotto tiro	Il Sole 11.07.15, pag. 21
5	Erogazioni fuori busta e documentazione informale	Cass. 14159 dell'8.07.15
6	Fatture false, arriva la "stretta"	Il Sole 01.07.15, pag. 35
7	Finanziamenti pubblici: se si truffa paga la società	Cass. 29512/2015
8	Gestione antieconomica	Cass. 13468/2015
9	Grecia e negoziato	Il Sole 20.06.15
10	Lavoratore: contestazioni immediate	Cass. 14106 del 7.07.15
11	Liberalità verso i dipendenti	Il Sole 11.07.2015, pag. 20
12	Perdite su crediti	Cass. 13458 del 1°07.2015
13	Prelievi anche con Pos	Cass. 13494/2015
14	Prestazioni gratuite ad alto rischio	Cass. 23635/2008, +
15	Reddito: va dichiarato anche quello non certificato	Il Sole 01.07.15, pag. 37
16	Ristrutturazioni edilizie: la Scia non basta	Cass. 26713 del 25.06.13
17	Scarso rendimento, solo se inferiore alla media	Cass. 14310 del 9.07.15
18	Società estinte: i Soci pagano	Cass. 13259 del 26.06.15
19	Spese sanitarie	Circ. AE 24 aprile 2015 n. 17/E
20	Studi di settore: verifica anche con incongruenze	Cass. 13242/2015
21	Valutazione aziende	Principi Ital. Valutaz. Egea 2015

1	Crediti dei professionisti: prescrizione triennale	Il Sole 26.06.15, pag. 44
---	--	---------------------------

Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 13144 depositata il 25 giugno 2015, hanno affermato il principio di diritto secondo cui la **prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti**, per il **compenso dell'opera prestata** e per il **rimborso delle spese correlate**, è **giustificata dalla particolare natura del rapporto** di prestazione d'opera intellettuale, "dal quale derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta". Ne consegue che, nell'ambito di un sistema come il nostro in cui il **contratto d'opera professionale** è caratterizzato dalla **personalità della prestazione**, a una **società** possa essere affidato soltanto l'**incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni cosiddette "protette"**, e ciò, attraverso la necessaria utilizzazione di uno **strumento diverso dal contratto d'opera professionale**, non potendo essere opposta, alla società medesima, la prescrizione presuntiva triennale. Contratto d'opera solo col professionista.



Rag. Franco De Renzo

Il caso specificamente esaminato dalla Suprema Corte riguardava una **società** di persone che aveva compiuto **attività di tenuta della contabilità**, con prestazioni amministrative, contabili e tributarie in favore di una ditta, e aveva notificato decreto ingiuntivo a quest'ultima al fine di ottenere la riscossione dei propri compensi. I giudici di Cassazione, dopo aver ritenuto legittimo che l'attività in oggetto fosse stata svolta dalla società opposta in quanto **all'epoca dei fatti, non era attività riservata a una professione protetta**, hanno, altresì, evidenziato che quest' **attività**, comunque, doveva considerarsi **oggetto di un contratto diverso dal contratto d'opera professionale**, riservato alle persone fisiche, con conseguenziale **inapplicabilità della prescrizione presuntiva triennale**. Confermata, quindi, la statuizione con cui la Corte di merito aveva respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente al decreto ingiuntivo, e ciò sull'assunto secondo cui l'articolo 2956, n. 2 del Codice civile è riferito ai crediti dei professionisti, e non a quelli per prestazioni, anche altamente intellettuali, da chiunque rese.

E' necessario, in caso di mancata riscossione dei compensi professionali, avere la documentazione dell'avvenuto sollecito per evitare la prescrizione.

2	Delega fiscale: Altri cinque decreti legislativi	Il Sole 27.06.15, pag. 2
---	--	--------------------------

Sul filo di lana, a sole 24 ore dalla scadenza del termine di esercizio della delega fiscale fissato per sabato 27 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri n. 70, presieduto dal premier Renzi, ha **approvato**, in via preliminare, **5 provvedimenti attuativi** della legge 11 marzo 2014, n. 23.

I decreti che hanno ricevuto l'ok sono quelli riguardanti **sanzioni penali e amministrative, evasione ed erosione, contenzioso tributario, agenzie fiscali e riscossione**. In totale la riforma appare ora approvata per il 53%, tenuto conto che dei 43 principi di delega censiti, 13 erano già attuati e altri 10 sono rientrati nei provvedimenti passati in prima lettura nell'ultimo Cdm 20 principi restano, invece, inattuati e tra questi assenze clamorose sono rappresentate dalla **riforma del Catasto**, che sembra restare in attesa dell'approvazione della Local tax, la **questione dei giochi** e le misure sulla **fiscalità delle piccole imprese e degli autonomi**.

Novità

Tra i provvedimenti più attesi, senz'altro quello sulla revisione delle sanzioni penali e amministrative.

Scongiurata l'applicazione della norma che prevedeva l'impunità delle frodi sotto la soglia del 3%, il Governo si è ora battuto per la **punibilità, sempre e comunque, di tutte le frodi fiscali**, a partire da quella documentale, senza però accanirsi contro i contribuenti.

L'obiettivo, infatti, è quello di non perseguire oltremodo i piccoli errori, evitando le sanzioni penali per i comportamenti meno gravi, quelli cioè dei contribuenti che, pur irregolari, sono privi d'intenzioni fraudolente e aderiscono all'accertamento.

Sono, inoltre, snellite le procedure e favoriti i comportamenti dei contribuenti considerati virtuosi. Infatti, nel caso in cui la dichiarazione è presentata entro un anno, si hanno in cambio sanzioni ridotte fino alla metà; inoltre, è prevista la riduzione di un terzo se la maggiore imposta o il minor credito accertato sono inferiori al limite del 3% del dichiarato.

Dal punto di vista penale, sono state delineate le condotte di frode fiscale che, comunque, non scatteranno sotto i 30mila euro di evasione e sono state riviste le soglie di punibilità delle dichiarazioni infedeli: si passa da 50mila a 150mila di imposta evasa e, nel caso di omesso versamento Iva, la soglia di non punibilità si innalza da 50mila a 200mila euro, proprio perché solitamente tale illecito riguarda coloro che hanno dichiarato tutti gli importi, ma poi non hanno effettuato il pagamento al Fisco per mancata liquidità.

Infine, se un contribuente salda il suo debito prima delle contestazioni del Fisco, potrà evitare del tutto le sanzioni penali.

Ridisegnata la mappa dei reati – Il Sole 27.05.15, pag. 10

Pene più severe per l'omessa presentazione della dichiarazione, l'occultamento/distruzione di scritture contabili e l'indebita compensazione di crediti inesistenti. Diventa più difficile la dichiarazione infedele. Introdotto il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel Decreto di riforma dei reati tributari esaminato dal Consiglio dei Ministri.

Rag. Franco De Renzo

Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione – che in futuro scatterà per un'imposta evasa superiore a 50.000 e non più 30.000 – sarà sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, mentre sinora la pena edittale era da un anno a tre anni.

Anche al reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili sono aumentate le pene. Un altro inasprimento riguarda le indebite compensazioni mediante l'utilizzo di crediti inesistenti. In futuro il delitto di dichiarazione infedele, che rappresenta una delle fattispecie più ricorrenti nella prassi quotidiana, scatterà più raramente. E' previsto, infatti, un innalzamento delle soglie di punibilità: gli attuali 50.000 euro d'imposta evasa diventano 150.000 e il valore assoluto d'imponibile evaso passa da due a tre milioni.

Un'altra importante modifica attiene la modalità di calcolo dell'imposta evasa cui è collegata, al superamento di una determinata soglia, la maggior parte dei reati tributari. Da segnalare l'introduzione di una nuova condotta penale in tema di ritenute e dichiarazioni: il delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Il Sole (pag. 51) e ItaliaOggi del 30.06.2015 (pag. 23, 24 e 25)

Riforma a tempo

Ciò che balza immediatamente agli occhi, però, è che, come espressamente sancito dallo schema di Dlgs, le misure previste avranno efficacia a tempo limitato. Le nuove sanzioni penali e amministrative, infatti, entreranno in vigore il **1° gennaio 2016** e lo resteranno fino al **31 dicembre 2017**. L'approvazione, in prima lettura, da parte del Consiglio dei Ministri di venerdì 26 giugno dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario penale e amministrativo ha dato origine a una vera e propria rivoluzione. Al termine del periodo indicato, si dovrà fare un passo indietro e riprendere le misure attualmente in vigore, secondo quanto emerge dalla previsione dell'articolo 31 del provvedimento che cita testualmente: *“le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017”*.

Dunque, sembra a tutti gli effetti, una riforma a tempo e a confermarlo anche il fatto che:

- lo stesso provvedimento neutralizza solo per il periodo espressamente indicato una serie di disposizioni vigenti che risultano non compatibili con le modifiche previste dal provvedimento;
- la relazione tecnica al Dlgs stima in 40 milioni di euro annui, per il biennio 2016-2017, le minori entrate della riforma *“tenuto conto che gli interventi sul sistema sanzionatorio previsti dall'atto stesso sono limitati ai predetti anni”*.

Forse uno dei motivi che ha spinto il legislatore a definire un tempo limitato per la riforma delle sanzioni penali e amministrative è da ritrovare nel fatto che si vuole vedere quali sono gli effetti finanziari della revisione per verificarne la fattibilità nel lungo periodo.

Si ricorda che la legge delega prevede una **clausola di invarianza**, ossia che la copertura del costo della riforma per le casse dello Stato non può far scaturire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oppure aumentare la pressione fiscale e che i maggiori oneri prodotti devono essere compensati all'interno dello stesso decreto di riforma oppure con le risorse finanziarie prodotte da altri decreti.

Tutto ciò, però, porta a pensare a una sorta di esperimento temporaneo con sacrifici non indifferenti in termini di tempo ed energie, che sarebbero vanificati al termine del periodo stabilito.

La riforma, così, finirebbe per produrre benefici più per il passato che non per il futuro, grazie all'applicazione del principio del *“favor rei”*, che farà retroagire le disposizioni più favorevoli per i contribuenti per le violazioni commesse in passato, mentre per il futuro non vi è certezza della loro validità.

Penale tributario

Anche da un punto di vista penale, l'estinzione del reato di omesso versamento risulta sottoposto a precisi vincoli temporali.

Nel caso di omesso versamento Iva, per esempio, lo schema di D. Lgs. introduce un elemento fondamentale che è espresso dalla **causa di non punibilità**, rappresentata dall'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi

L'effetto della causa, però, è subordinata a precisi vincoli temporali, entro i quali deve avvenire il pagamento. Quest'ultimo, infatti, deve avvenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e durante il maggior termine per adempiere la prescrizione del reato è sospesa.



Rag. Franco De Renzo

3	Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia	Circ. AE 24.04.2015 n. 17/E
---	--	-----------------------------

La detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici da inserire nell'immobile residenziale ristrutturato, in caso di decesso del contribuente, non si trasferisce agli eredi (come invece avviene per la detrazione 50% per gli interventi di recupero).

Pertanto, le rate residue della detrazione si perdono.

4	Elusione fiscale, professionisti sotto tiro	Il Sole 11.07.15, pag. 21
---	---	---------------------------

Sono numerose le contestazioni che l'Agenzia rivolge ai professionisti.

Uno dei temi caldi riguarda senz'altro l'inerenza dei canoni di locazione degli immobili strumentali pagata a società costituite dagli stessi professionisti con i propri familiari e l'elusività delle relative operazioni. Il principio d'inerenza è stato ritenuto "immanente" anche in relazione al reddito di lavoro autonomo, nonostante l'assenza di una disposizione analoga a quella prevista, per l'Irap, dall'art. 8 D. Lgs. n. 446/1997, nel quale si fa riferimento ai costi "inerenti all'attività" (Cassazione, sentenza n. 3109/2015).

Le spese sostenute devono essere, a tal fine, "correlate all'attività nel suo complesso, a prescindere dall'economicità della singola operazione" (Risoluzione n. 30/E/06).

La Cassazione ha più volte affrontato la questione, pervenendo a conclusioni non sempre condivisibili. Nella sentenza n. 22579/2012 è stato esaminato il caso di un professionista che aveva costituito con la moglie una società, la quale aveva acquistato un immobile e lo aveva dato in locazione allo stesso professionista a uso studio. L'ufficio aveva contestato la deduzione dei canoni corrisposti in via anticipata, richiamando i principi della "necessaria certezza, inerenza e congruità delle spese". Secondo l'Agenzia l'operazione "aveva connotati di evidente antieconomicità, risultando priva di valida ragione logica ed anzi funzionale, stante la mancanza di contrapposizione di interessi economici tra locatore e conduttore, ... ad ottenere un vantaggio per il professionista che aveva potuto ridurre il carico fiscale". La Corte ha condiviso tale impostazione.

La Cassazione ha assunto una posizione diversa nella recente sentenza n. 3198/2015, escludendo il recupero a tassazione dei canoni di locazione di un immobile adibito ad ambulatorio medico che era stato basato sul rilievo che "il costo è inerente se serve a produrre ricavi". In altri casi la contestazione è stata basata sull'elusività dell'operazione posta in essere con una società "riconducibile" allo stesso professionista.

Con l'approvazione del decreto sulla certezza del diritto sarà ancora più chiaro che non si considerano abusive le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'attività professionale e che i soggetti diversi da quello accertato possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti.

5	Erogazioni fuori busta e documentazione informale	Cass. 14159 dell'8.07.15
---	---	--------------------------

Se da **documentazione informale** e **appunti vari**, emerge che il datore di lavoro ha versato **somme cospicue al dipendente** si deve ritenere che le stesse rappresentino dei "fuori busta" corrisposti in relazione all'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e non già, in mancanza di qualsiasi altra traccia documentale, di compensi corrisposti per attività di collaborazione svolta nei confronti del legale rappresentante e non dell'azienda.

Questo è quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione (sent. n. 14159 dell'8 luglio 2015) condannando l'azienda a pagare, in favore dell'INPS, somme a titolo di omissioni contributive, accessori di legge e somme aggiuntive.

6	Fatture false, arriva la "stretta"	Il Sole 01.07.15, pag. 35
---	------------------------------------	---------------------------

Estesa la condotta del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di false fatture a tutte le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva e non più solo a quelle annuali. È questa una delle importanti novità che emergono dalla bozza di decreto di riforma sui reati tributari. La norma attuale (art.2 D.Lgs. n.74/00) punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi. Il decreto di riforma si limita ad abrogare la parola «annuale» dal testo.



Rag. Franco De Renzo

Ne consegue che il delitto scatterà con l'inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false non solo nelle dichiarazioni annuali ma in qualunque dichiarazione. Si tratta pertanto di comprendere quali possano essere queste dichiarazioni (non annuali). Dovrebbero, ma il condizionale è d'obbligo, rientrarvi con ogni probabilità le dichiarazioni di operazioni intracomunitarie, è il caso, quindi, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intra Ue (Intrastat) relativamente agli acquisti, e ancora delle dichiarazioni di acquisto intracomunitario da parte di enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta (Intra 13) e della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi d'imposta e da agricoltori esonerati (Intra 12). Dovrebbero, invece, essere escluse dalla rilevanza penale i documenti che tecnicamente non sono definiti «dichiarazioni» stante l'impossibilità di un'estensione analogica della norma incriminatrice. Sarebbe tuttavia auspicabile, stante la delicatezza della questione, che la futura norma chiarisca esattamente cosa debba intendersi per dichiarazioni, anche in previsioni dell'introduzione nell'ordinamento tributario di nuovi modelli, obblighi eccetera.

7	Finanziamenti pubblici: se si truffa paga la società	Cass. 29512/2015
---	--	------------------

La Cassazione ha affermato la responsabilità dell'ente (L. n. 231/2001), riguardo ai reati di truffa e malversazione a danno dello Stato, per i quali l'amministratore unico, che aveva dirottato gran parte dei fondi sul suo conto, aveva già patteggiato, dando il via libera alla confisca dei beni della società per l'intero ammontare dei finanziamenti pubblici, destinati a creare impianti di energia rinnovabile mai fatti.

Inutile per la società negare di aver tratto un vantaggio da un'operazione compiuta non per sua volontà.

8	Gestione antieconomica	Cass. 13468/2015
---	------------------------	------------------

La gestione antieconomica dell'azienda non legittima sempre l'accertamento fiscale. E', infatti, nullo il recupero a tassazione basato sulle perdite di bilancio se la società dimostra di aver investito e di aver raccolto i frutti solo qualche anno dopo.

9	Grecia e negoziato	Il Sole 20.06.15
---	--------------------	------------------

Se la Grecia diventa l'inciampo tra Ue e Usa di Carlo Bastasin

Chi osserva la vicenda greca da Washington e da Berlino con le lenti della politica globale definisce con enfasi la trattativa con Atene un passaggio critico nella «più grande partita strategica giocata in Europa dopo la caduta del Muro di Berlino». Dal punto di vista geopolitico, gli interessi che si muovono attorno alla crisi greca sembrano davvero troppo grandi per pensare che un accordo possa essere gettato via per insofferenza o trascuratezza.

Bisogna osservare la vicenda da Washington per cogliere le dimensioni di quello che sta succedendo e comprendere le ragioni che in questi giorni hanno spinto la Casa Bianca e il dipartimento al Tesoro a chiamare Atene e sollecitare Alexis Tsipras a raggiungere rapidamente un accordo con i partner europei.

Per il presidente Barack Obama è vitale che entro la prossima primavera americani ed europei sottoscrivano il Ttip, il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti. Insieme all'accordo parallelo con il Giappone (Ttp), inciampato al Congresso proprio nei giorni scorsi, il trattato transatlantico deve porre le basi giuridiche della prossima fase della globalizzazione. I contenuti del Ttip sono oggetto di vivace controversia nelle nostre democrazie, ma i negozianti ritengono che se Stati Uniti ed Europa non approvassero gli accordi, o se passasse troppo tempo prima della loro entrata in vigore, l'Occidente potrebbe non essere più in grado di dare forma attraverso i propri principi di tutela dei diritti individuali e collettivi, i propri interessi e le proprie regole di disciplina economica al futuro dell'economia globale. Già oggi il peso negoziale delle potenze asiatiche Cina in testa è troppo grande per accettare i criteri americani di funzionamento dell'economia planetaria. Per prima fu Hillary Clinton, ora candidata alla presidenza, a riconoscere che Europa e Stati Uniti devono agire insieme perché tra pochi anni potrebbero non essere più in grado di dare forma ai rapporti economici con il resto del mondo fondandoli sulle regole che caratterizzano le democrazie occidentali.

Gli Usa hanno quindi bisogno di una rapida intesa con l'Europa per controbilanciare il peso della Cina, che nel frattempo sta concludendo accordi commerciali proprio con la Russia colpita dalle sanzioni europee. Ma in questo grande disegno, Atene rischia di essere la pietra di inciampo. Appena vinte le elezioni, i ministri di Atene hanno dichiarato candidamente le intenzioni del nuovo governo greco: «Syriza non consentirà mai che nel Parlamento greco si crei una maggioranza a favore del Ttip».



Rag. Franco De Renzo

Nelle settimane successive, il governo greco ha cercato sostegno finanziario da Cina, Russia, Abu Dhabi e perfino Iran. Un accordo con Mosca sul gas è stato finalizzato giovedì scorso, poche ore prima della riunione dell'Eurogruppo. Senza la firma di tutti i Paesi, tuttavia, non è sufficiente l'accordo al Consiglio Ue e al Parlamento di Strasburgo per approvare nella sua interezza il Trattato. Quindi, senza Atene, Europa e Stati Uniti rischiano di non poter sottoscrivere il Trattato transatlantico. In base al Trattato di Lisbona, la Commissione europea ha competenza esclusiva sui negoziati commerciali dell'Unione europea, ma il Ttip copre così tanti aspetti della vita economica da richiedere, almeno in parte, l'approvazione anche dei parlamenti nazionali. Una richiesta in tal senso è stata formalizzata da una maggioranza di parlamenti nazionali dell'Unione europea, compresi quello tedesco e francese.

I prossimi quindici giorni – del 6 luglio 2015 – di Giorgio Arfaras

Alla fine al referendum greco ha vinto il “no”. Il “no” stava per “rifiutiamo l'ultima proposta della troika”, mentre il “si” stava per “accettiamo l'ultima proposta della Trojka”. Va ricordato che – nelle ultime fasi del negoziato – le posizioni del governo greco e della Troika, si erano molto avvicinate: un bilancio pubblico molto meno “strizzato”, ed una riforma delle pensioni da attuare in un lasso di tempo maggiore. Come che sia, nonostante l'avvicinamento fra le controparti, è stato chiamato il referendum, ed alla fine ha votato il 60% dei greci, con il “no” che ha preso il 60% dei voti. A questo punto si torna al tavolo delle trattative, intanto che la banca centrale europea deve decidere se fornire o meno nei prossimi giorni la liquidità al sistema bancario greco che la ha esaurita – la famosa vicenda delle code al bancomat e delle carte di credito dei greci che non sono più accettate. Se il tavolo delle trattative offrirà degli spiragli, la liquidità potrà tornare ad essere fornita. In caso contrario, per i pagamenti dovrebbe nascere una moneta parallela. Il governo paga i pensionati con dei “pagherò” che i negozianti dovrebbero scontare quando vanno a fare la spesa. Insomma, la situazione precipita per davvero solo se il tavolo negoziale non si apre e se la liquidità denominata euro scompare, altrimenti la situazione può ancora essere gestita.

Naturalmente si hanno già due schieramenti in formazione.

- a. L'industria finanziaria che comincia a propendere per l'uscita della Grecia dall'Euro – se uscisse davvero dirà: “noi l'avevamo detto”, se non uscisse dirà: si torna ad investire perché il peggio è passato”. In ogni modo, oggi si dovrebbe avere (questa nota è stata scritta nella notte di lunedì 6 luglio 2015) un mercato azionario molto debole, e quello obbligazionario e valutario meno debole di quello azionario.
- b. l'altro schieramento in formazione è quello della sinistra radicale, ma anche della destra euro-scettica, la prima vede nel referendum greco il risorgere della democrazia che porterà verso un'Eurozona solidale, la seconda rivede l'Europa “delle patrie”. Allo stesso tempo, abbiamo anche il risorgere dei rigoristi del Nord Europa che non vogliono più trattare con la Grecia inaffidabile.

Perciò dovremmo avere un'industria finanziaria molto scettica e un risorgere delle aree “estreme” a sinistra, a destra, e, al centro, i rigoristi. Tutto questo avrebbe potuto essere evitato, se solo due settimane fa si fosse chiuso l'accordo, invece di chiamare il referendum. Da notare, infine, che il referendum non era sull'euro, ma sul delegare il governo greco a trattare il salvataggio.

Insomma il pasticcio ci dovrebbe accompagnare per qualche tempo. Una data di riferimento: il 20 luglio, la Grecia deve quel giorno ripagare il debito che ha nei confronti della Banca Centrale Europea. Prima di quella data la Grecia deve farsi prestare il denaro dai partner europei per pagare la banca centrale. Un mancato pagamento spingerebbe la banca centrale a richiedere alle banche greche la liquidità prestata.

I prossimi quindici giorni - seconda parte del 9 luglio 2015 - di Giorgio Arfaras

Nella vicenda greca si hanno delle date che segnano i passaggi cruciali. Il 30 giugno, quando è scaduto una parte del debito verso il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e il 20 luglio, quando scadrà una parte del debito nei confronti della Banca Centrale Europea (BCE). Il debito nei confronti del FMI è scaduto, ma la Grecia ha ancora del tempo per rimborsarlo. Diverso è il caso del debito nei confronti della BCE. Quest'ultima presta denaro alle banche greche. A garanzia dei prestiti riceve dei titoli di stato emessi dal Tesoro ellenico. Se il Tesoro greco alla scadenza del debito del 20 luglio si mostra insolvente, come può fare la BCE continuare a prestare denaro alle banche?



Rag. Franco De Renzo

Come può accettare a garanzia dei titoli che non sono onorati alla scadenza? A quel punto la BCE deve congelare i prestiti, oppure chiederli indietro. Le banche greche si troverebbero "senza soldi". Un'economia non può funzionare se le banche "senza soldi", come si evince dalle code ai bancomat. Per questa ragione c'è la corsa a cercare un accordo prima della data fatidica. Se i debiti greci verso la BCE si trasformano in debito verso un'istituzione europea, ossia se quest'ultima li compra ed accredita il controvalore al Tesoro ellenico, allora quest'ultimo può rimborsare la BCE, che, a sua volta, può finanziare ancora le banche greche, evitandone il collasso. Rieccoci al negoziato. L'istituzione europea deve avere delle garanzie, ossia un programma di risanamento e di crescita. Programma che deve essere credibile per i creditori che vedono la Grecia finalmente risanarsi, e per i debitori che possono portarlo avanti senza generare troppi contraccolpi nel paese. Allo stato, si ha un avvicinamento fra le posizioni: il bilancio pubblico è "strizzato", ma meno di quanto i creditori volessero all'inizio e le pensioni sono riformate, ma meno velocemente di quanto i creditori volessero all'inizio. Ammettiamo che l'accordo ai vertici politici sia raggiunto. E' tutto finito? No, perché i Parlamenti saranno chiamati a votarlo. E' da vedere se tutti voteranno per il compromesso. Ammettiamo che ciò avvenga. La crisi greca a quel punto avrà superato il suo momento peggiore. Resta però il percorso successivo. Il debito pubblico per andare definitivamente sotto controllo ha bisogno della crescita e di una nuova scadenatura. Il suo rimborso è spostato molto avanti nel tempo, in modo che scada solo quando l'economia è tornata a crescere.

14 luglio 2015 – Poi vedere cammello – sempre di Giorgio Arfaras

L'accordo siglato ieri a Bruxelles fra il Governo greco e i vertici dell'Euro zona prevede che vi sia un'accelerazione delle riforme in campo pensionistico e nel campo delle imposte indirette cui segue una riapertura dei finanziamenti vecchi – ossia quelli che coprono le scadenze maturate – e nuovi – quelli che sono sorti per l'aggravarsi della crisi. Insomma prima "pagare moneta" – le riforme – e poi "vedere cammello" – i finanziamenti. Le date sono importanti: entro questo mercoledì – secondo l'accordo – il Parlamento greco deve votare le riforme. Lunedì prossimo scade il debito del Tesoro con la Banca Centrale Europea (BCE). La Grecia deve così ottenere un credito dall'Euro zona per rimborsare la BCE in modo che questa possa finanziare ancora le banche greche. Approvato il salvataggio mercoledì dal Parlamento greco, rimborsata lunedì la BCE, ecco che si passa al Parlamento tedesco – e non solo, ma il voto che conta è quello teutonico – dove l'accordo deve essere, di nuovo, approvato. Ad ogni passaggio si hanno delle incognite. Tsipras rischia di perdere il voto dell'ala dura di Syriza, e dunque deve cercare i voti al centro – da Nea Democrazia, da Potàmpos, dal Pasòk. In questo modo cambia la maggioranza in Grecia, da un quasi monocoloro – Syriza con i Greci Indipendenti – a un governo sostenuto da una "grossa coalizione". Questo cambiamento potrebbe portare a nuove elezioni più avanti anche quest'anno. Poniamo che l'accordo siglato a Bruxelles passi al Parlamento greco e che il tesoro ellenico riceva i denari per rimborsare la BCE. A questo punto arriva il parlamento tedesco, che dovrebbe approvare l'accordo perché è abbastanza "duro" da soddisfare la "grande coalizione" germanica – CDU, CSU, SPD.

Dov'è il passaggio delicato? Nell'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento greco. Passata l'approvazione, il resto dovrebbe essere abbastanza "in discesa". Gli appassionati possono seguire le vicende greche (in inglese) sul quotidiano conservatore: www.ekathimerini

10	Lavoratore: contestazioni immediate	Cass. 14106 del 7.07.15
----	-------------------------------------	-------------------------

La Cassazione ha confermato l'orientamento maggioritario il quale ritiene che il datore di lavoro debba portare a conoscenza del lavoratore i fatti emersi a suo carico non appena gli appaiono ragionevolmente sussistenti non potendo rinviare le contestazioni fino al momento in cui ritenga di avere assoluta certezza dell'illecito disciplinare.

La Corte sottolinea, in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non tempestività della contestazione o del recesso induce ragionevolmente ma ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la condotta del lavoratore (Cass. 1.07.2010 n. 15649; Cass. 10.09.2013, n. 20719).



Rag. Franco De Renzo

11	Liberalità verso i dipendenti	Il Sole 11.07.2015, pag. 20
----	-------------------------------	-----------------------------

Dal 1° luglio 2015, in aggiunta ai buoni pasto elettronici sono detassati fino a 7 euro giornalieri (secondo l'art. 51, co. 2, lett. c., Tuir), le aziende possono concedere particolari *voucher*, validi per l'acquisto di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati. Il valore reso tramite tali buoni è pari o anche superiore a quello di mercato dei prodotti o servizi offerti, ma – nei limiti della disciplina – il costo fiscale e contribuito è pari a zero. A seconda della convenzione stipulata, i *voucher* possono consentire l'acquisto di prodotti alimentari, libri di scuola per i figli, servizi di trasporto pubblico per percorsi liberi, anche diversi da quello casa-lavoro (Risoluzione delle Entrate 126/E/2007), prestazioni mediche specialistiche eccetera.

In deroga al principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51, co. 3 Tuir, prevede che non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se l'importo complessivo nel periodo d'imposta non è superiore a 258,23 euro. Se invece il valore corrisposto è superiore, lo stesso concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Nonostante dal 29 maggio 2008 sia stata soppressa la non imponibilità delle erogazioni liberali, seppure nei limiti del previgente art. 51, co. 2, lett. b. Tuir, l'Agenzia delle Entrate ritiene che ove le liberalità siano erogate in natura (sotto forma di beni e servizi o anche di buoni acquisto) possano comunque rientrare nella previsione di esclusione dal reddito di cui al co. 3, art. 51 se di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta (circ. n. 59/2008).

Se l'azienda cede direttamente ai suoi dipendenti tramite *voucher* i beni da essa stessa prodotti, il valore dei prodotti da prendere in considerazione è pari al prezzo mediamente praticato dall'azienda stessa nelle cessioni al grossista (art. 51, co. 3 Tuir). Anche in questo caso senza sforare il tetto dei 258,23 euro, il dipendente porta a casa beni per un valore al dettaglio maggiore. Tuttavia, secondo un'interpretazione ristrettiva, il ministero limita la fattispecie in esame unicamente ai dipendenti delle aziende che producono beni e che effettuano cessioni ai grossisti (Circ. n. 326/1997).

12	Pendite su crediti	Cass. 13458 del 1°07.2015
----	--------------------	---------------------------

Le rettifiche dei crediti risultanti in bilancio non sono più deducibili quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti stessi. A tal fine, il limite del 5% deve essere calcolato con riferimento all'ammontare del fondo svalutazione crediti risultante in bilancio, a prescindere dalla circostanza che il fondo sia costituito da accantonamenti dedotti o tassati.

13	Prelievi anche con Pos	Cass. 13494/2015
----	------------------------	------------------

E' legittimo l'accertamento induttivo motivato sulla base dei pagamenti e dei prelievi con pos, bancomat e carta di credito. Questi movimenti in denaro sono infatti paragonabili ai flussi sul conto corrente bancario. Spetta al contribuente fornire la prova contraria.

14	Prestazioni gratuite ad alto rischio	Cass. 23635/2008, + altre
----	--------------------------------------	---------------------------

Gli uffici delle Entrate possono sindacare la congruità di spese e compensi dei professionisti in caso di "antieconomicità" dei loro comportamenti. La Cassazione ha negato a un notaio, nelle sentenze n. 23635/2008 e n. 16859/2013, la deducibilità delle somme pagate ad una società – di cui era socio al 90% e che aveva sede nel suo studio – per le prestazioni lavorative di due ex collaboratrici che aveva fatto assumere dalla stessa. Il professionista aveva così dedotto un maggior costo mentre la società fruiwa delle agevolazioni per il Sud.

Nella sentenza n. 1915/2008 è stata sostenuta la legittimità della tassazione dei compensi per la carica di amministratore di una Srl e di due condòmini che il contribuente aveva dichiarato di aver svolto gratis, essendo stato ritenuto "assolutamente ragionevole" presumere che l'attività fosse retribuita.



Rag. Franco De Renzo

15	Reddito: va dichiarato anche quello non certificato	Il Sole 01.07.15, pag. 37
----	---	---------------------------

Il contribuente deve integrare la dichiarazione precompilata se un reddito non è stato indicato a causa della sua mancata trasmissione da parte del sostituto d'imposta. Se non lo facesse, infatti, sarebbe soggetto al controllo delle Entrate per dichiarazione infedele. D'ora in poi per correggere un 730 precompilato già inviato sarà possibile seguire solo la strada del modello 730 integrativo (a un Caf o un professionista abilitato entro il 25 ottobre) o del modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Qualora non sia stata esercitata l'opzione per la rateizzazione dell'imposta a debito nel 730 già trasmesso, non si può più scegliere di dilazionare l'importo dovuto. Sono alcune delle precisazioni fornite dalle Entrate durante il forum sul 730.

16	Ristrutturazioni edilizie: la Scia non basta	Cass. 26713 del 25.06.13
----	--	--------------------------

La Corte, III Sezione Penale, ha stabilito che con la modifica introdotta nel testo Unico dell'Edilia (DPR n. 380/2001) dall'entrata in vigore del Decreto Fare (DL n. 69/2013), convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013 "il requisito del rispetto dell'identità di sagoma non è più elemento indefettibile onde operare la diagnosi differenziale fra gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitanti di preventivo permesso a costruire e gli altri interventi minori di risanamento conservativo assentibili anche tramite la presentazione, allora, della DIA ed, ora, della SCIA".

E' pertanto confermato che la ricostruzione di un immobile demolito con modificazioni tipologiche, variazione di destinazione d'uso e con parziale incremento volumetrico necessita non solo della SCIA, ma anche del permesso a costruire.

17	Scarso rendimento, solo se inferiore alla media	Cass. 14310 del 9.07.15
----	---	-------------------------

Il licenziamento per cosiddetto "scarso rendimento", costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14310 del 9 luglio 2015, ha confermato la legittimità di un licenziamento intimato per **scarso rendimento** sostenuto da un **monitoraggio dell'attività** di un prestatore di lavoro e relativo **confronto con quella degli altri dipendenti** che ha dimostrato una **sproporzione** significativa tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento.

Per la Corte, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, per cui, il mancato raggiungimento del risultato prefissato, non costituisce di per sé inadempimento.

Tuttavia, nel caso in cui siano individuabili dei **parametri** per accertare che la prestazione sia eseguita con la **diligenza e professionalità medie**, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione (Cass., 20 agosto 1991, n. 8973).

Per dimostrare quindi che ci sia stato effettivo inadempimento, è necessario **valutare la condotta del lavoratore nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo**, tenendo bene a mente che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto dell'accertamento, che è costituito dall'inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione.

18	Società estinte: i Soci pagano	Cass. 13259 del 26.06.15
----	--------------------------------	--------------------------

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13259 depositata il 26 giugno 2015, in accoglimento del ricorso dei soci di una società estinta, chiarisce che l'Ufficio può recuperare dai soci le imposte dovute dalla società cancellata dal Registro imprese solo se prova l'esistenza di un attivo di liquidazione e l'entità esatta delle somme incassate.

In tal senso è ricordato che, secondo l'articolo 2495 C.c., dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse **in base al bilancio finale di liquidazione**. La pronuncia riguarda il caso della pretesa pro quota ai soci della società da parte del Fisco dell'Irpeg non pagata e delle relative sanzioni con interessi, ma l'Ufficio non ha fornito la prova necessaria alla pretesa e così il ricorso è accolto.



Rag. Franco De Renzo

19	Spese sanitarie	Circ. AE 24 apr. 2015 n. 17/E
----	-----------------	-------------------------------

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che fra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% sono comprese, anche in assenza di una prescrizione medica, quelle sostenute per le prestazioni rese dal massofisioterapista in possesso di diploma con formazione triennale (conseguito entro il 17 marzo 1999); la detrazione è ammessa purché sul documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista attesti il possesso del diploma suddetto.

Tale diploma è, infatti, equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

20	Studi di settore: verifica anche con incongruenze	Cass. 13242/2015
----	---	------------------

In tema di studi di settore, se il contribuente non si presenta al contraddittorio, ne assume tutte le possibili conseguenze, in quanto l'Ufficio può, a quel punto, motivare lo stesso accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standard e il giudice può valutare, sulla base del principio del libero convincimento, la mancata risposta all'invito.

21	Valutazione aziende	Principi Ital. Valutaz. Egea 2015
----	---------------------	-----------------------------------

Dal 1° gennaio 2016 saranno operativi i nuovi PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE.

Principi cardine della teoria di valutazione sono:

1. ogni valutazione si riferisce a una specifica data;
2. è, per sua natura, prospettica;
3. i tassi di attualizzazione sono derivati dal mercato;
4. può essere influenzata dalla liquidità e da altri fattori.

I principi di valutazione obbligano l'esperto a chiarire:

- a. lo scopo della valutazione;
- b. il tipo di incarico o mandato;
- c. la configurazione di valore;
- d. la data di riferimento della valutazione;
- e. l'unità di valutazione;
- f. le metodiche di valutazione.

E' bene ricordare che:

- * "prezzo" è ciò che si paga;
- * "valore" è ciò che si ottiene

Cordiali saluti
